



REGOLAMENTO IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO PER L'INQUADRAMENTO NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMI 5 E 5-BIS, L. 240/2010

Art. 1 - Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento è emanato in attuazione della legge 29 giugno 2022, n. 79, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".
Tale norma modifica l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, introducendo, tra gli altri:
 - il comma 5 che dispone quanto segue: "Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'Università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e)";
 - il comma 5-bis che dispone quanto segue: "L'università, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto".
2. Il presente Regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le procedure previsti per l'accesso ai bandi per chiamata di professore di seconda fascia, in applicazione delle nuove disposizioni di legge richiamate al comma 1.
3. Ai fini del presente Regolamento ed ove rilevanti, si applicano anche le disposizioni riportate nel D.M. 4 agosto 2011 n. 344, recante "Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore



associato”.

4. Ai fini del presente Regolamento, si applica il DM n. 639 del 02/05/2024 che ha determinato e introdotto i gruppi scientifico-disciplinari, in luogo dei settori concorsuali e macrosettori concorsuali e aggiornato i settori scientifico-disciplinari.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento sono emanate per consentire l'ideonea ed omogenea applicazione delle nuove disposizioni normative.
2. La possibilità di essere inquadrato nella qualifica di professore associato è ammessa nei limiti delle risorse disponibili e della programmazione della didattica e della ricerca, anche alla luce delle modifiche che potrebbero intervenire in sede di accreditamento dei corsi di laurea.
3. Il Consiglio di Facoltà interessato, riunito in seduta riservata ai soli professori, acquisito il preventivo parere da parte del Consiglio di Dipartimento, è tenuto a formulare una proposta motivata che abbia anche in considerazione l'effettiva disponibilità delle risorse necessarie nella programmazione strategica di Ateneo. La deliberazione è assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Senato Accademico verifica la sussistenza dei seguenti requisiti:
 - la coerenza della richiesta con le linee programmatiche presentate nel Piano Strategico di Dipartimento di afferenza;
 - la pertinenza del Settore Scientifico Disciplinare nel quale opera il Ricercatore con le effettive esigenze di didattiche della Facoltà di afferenza.

Art. 3 - Requisiti specifici per l'ammissione alle procedure di reclutamento

1. L'ammissione alle procedure di reclutamento nel ruolo di professore di seconda fascia, di cui all'art. 24 - comma 5 - della L. 240/2010, è subordinata al possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale prevista dall'art. 16 della L. 240/2010, a partire dal terzo anno dalla stipula del contratto da ricercatore, così come normato dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
2. L'ammissione alle procedure di reclutamento nel ruolo di professore di seconda fascia, di cui all'art. 24 - comma 5-bis - della L. 240/2010, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) la decorrenza di almeno un anno solare dalla stipula del contratto da ricercatore, ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, così come modificato dalla L. 29 giugno 2022, n. 79;
 - b) il possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale.

L'ammissione alle suddette fattispecie di procedure è, in ogni caso, subordinata alla proposta, debitamente motivata, del Consiglio della Facoltà di afferenza.



Il ricercatore in possesso dei requisiti per la chiamata presenta un'istanza al Consiglio della Facoltà di afferenza, che delibera sulla stessa nella prima riunione utile. La delibera di accoglimento dell'istanza è trasmessa al Senato Accademico per il prosieguo della procedura.

Art. 4 - Procedura di chiamata

1. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione deliberano di sottoporre a valutazione, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, il titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, della legge 240/2010, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del presente Regolamento. Il bando di indizione della procedura è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo.
2. Se sono in servizio più ricercatori afferenti allo stesso gruppo scientifico-disciplinare in possesso dei requisiti per la chiamata, la relativa valutazione può essere compiuta contestualmente ad opera della Commissione nominata ai sensi dell'articolo 5.
3. L'interessato o, nell'ipotesi di cui al comma precedente, gli interessati, presenta/presentano la domanda per via telematica, secondo le modalità prescritte dal bando.
4. Alla domanda, i ricercatori interessati devono allegare una dettagliata relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo di servizio, nonché gli altri elementi previsti dal bando.

Art. 5 - Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione, nominata con decreto del Rettore, è composta da tre membri tra professori di I fascia, almeno due dei quali in servizio presso altri atenei, inquadrati nel gruppo scientifico disciplinare previsto dal bando.
2. Non possono far parte delle Commissioni di cui al presente articolo coloro che siano componenti in carica delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia.
3. I commissari devono autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi nei confronti dei candidati.
4. La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro due mesi dall'emanazione del decreto rettorale di nomina.

Art. 6 - Valutazione

1. La valutazione del candidato, da parte della Commissione, costituita ai sensi di quanto disposto al precedente art. 5, si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti



a livello internazionale, individuati nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.

2. Formano oggetto di valutazione i seguenti criteri:

- nell'ambito dell'attività didattica e di servizio agli studenti la Commissione deve prendere in considerazione:

- a) impegno e livello di continuità dell'attività didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione;
- b) il livello di servizio assicurato dal ricercatore agli studenti, come valutato da questi ultimi attraverso gli strumenti predisposti dall'ateneo;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché agli organi e alle attività dell'ateneo posti a servizio degli studenti;
- d) quantità e qualità dell'attività di supervisione alla predisposizione degli elaborati finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lett. a) del presente articolo;
- e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, in una delle seguenti qualità: componente degli organi di governance; personale docente coinvolto in programmi di mobilità e scambio; personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività di educazione transnazionale;

- nell'ambito della valutazione delle attività di ricerca scientifica la Commissione deve prendere in considerazione:

- a) l'organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, nonché ad attività, nazionali e internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell'open science e della citizen science enucleati a livello unionale e internazionale ed enunciati dal Piano Nazionale della Scienza Aperta (PNISA) adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 febbraio 2022, n. 268;
- b) la direzione o la partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, anche presso infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali definite dall'art. 2, comma 6, del regolamento (EU) n. 1291/2013;
- c) la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;
- d) la partecipazione, in qualità di principal investigator o di collaboratore del principal investigator, in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 luglio 2022, n. 919;
- e) la responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- f) la direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane



editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;

g) la partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR;

h) la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

i) il conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore;

j) le specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore;

- nell'ambito della valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze la Commissione deve prendere in considerazione:

a) i risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico;

b) i risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;

c) i risultati ottenuti nel campo del public engagement;

d) i risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle disegualianze.

La Commissione valuta, altresì, la consistenza e la qualità della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di impedimento non volontario dall'attività di ricerca. Tale valutazione è svolta sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità, intesa come la capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;

b) metodologia, intesa come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;

c) impatto, inteso come la capacità del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale;

d) coerenza dell'attività e della produzione scientifica con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate;

e) valorizzazione dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione



a lavori in collaborazione.

La commissione, dopo aver effettuato la valutazione delle attività del candidato, gli assegna l'argomento per una lezione, da tenere anche telematicamente, dinanzi alla commissione stessa. Suddetto argomento sarà comunicato al candidato secondo i modi prescritti nel bando.

3. Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione, con deliberazione motivata, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, esprime un parere sull'idoneità del candidato.
4. Il Rettore accerta, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti della Commissione. Nel caso riscontri o gli vengano segnalati vizi di forma, il Rettore, con provvedimento motivato, rinvia gli atti alla Commissione perché provveda alla loro regolarizzazione entro il termine stabilito dal Rettore stesso.
5. Gli esiti della selezione sono resi pubblici dopo l'accertamento della regolarità degli atti, secondo le modalità indicate al precedente comma 4, mediante pubblicazione nella sezione preposta del sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 7 - Esito del procedimento

1. Il Senato Accademico prende atto degli esiti della valutazione condotta dalla Commissione sulla base del Decreto di approvazione atti del Rettore e delibera la chiamata nel ruolo di professore associato del candidato che ha ottenuto il giudizio positivo, trasmettendo al Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni di competenza.
2. In caso di esito negativo della valutazione, il ricercatore in questione potrà ripresentare domanda di valutazione l'anno successivo.

Art. 8 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.